

## IL DECRETO-LEGGE N. 105 DEL 2021: DECRETO “GREEN PASS”

*Il decreto-legge in esame costituisce un nuovo tassello e purtroppo non ancora l'ultimo della **sequenza di atti normativi**, con i quali è stata **affrontata l'epidemia da Covid-19** a partire dal marzo 2020. Una sequenza che può essere **suddivisa in più fasi**: dai primi interventi adottati, utilizzando la strumentazione giuridica offerta **dal Codice di protezione civile**, deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, ordinanze del Presidente del Consiglio; ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; **alla fase dei Dpcm** (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), **fino alla successione dei decreti-legge** con un maggiore e più corretto, sul piano istituzionale, **coinvolgimento del Parlamento**. Una sequela di atti tutti **modulati in relazione all'andamento dell'epidemia***

*In sede di esame presso la **Commissione Affari sociali**, sono stati apportati alcuni **miglioramenti al testo approvato dal Governo**, in particolare introducendo alcune **specifiche con riferimento ai settori e agli ambiti** di applicazione del cosiddetto “**Green pass**”, estendendo la **durata** di quest'ultimo da **9 a 12 mesi**, riconoscendo la validità dei **test salivari** al fine dell'ottenimento del “**Green pass**”, stabilendo, comunque che **ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi può essere “disposto esclusivamente con legge dello Stato”**, estendendo l'arco temporale per la somministrazione dei **test antigenici a prezzi calmierati** presso le farmacie e applicando la possibilità di **visite e di assistenza** da parte dei familiari agli **ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali**.*

*Si mantiene quindi **l'impianto originario del provvedimento**, “nella convinzione – come affermato dal relatore **Luca Rizzo Nervo (PD)** – che l'utilizzo della **certificazione verde**, congiuntamente all'intensificarsi e all'accelerazione della **campagna vaccinale** anti COVID-19, sia **l'unico modo per assicurare la ripresa delle attività sociali ed economiche**, come l'esperienza di questo primo mese di applicazione della nuova normativa sta evidentemente dimostrando”. Si tratta, ancora una volta, così come è accaduto per altri provvedimenti adottati negli scorsi mesi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, di **contemperare le esigenze di svolgimento ordinario di tutte le attività** con il **rischio sanitario** connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali del COVID-19.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ([AC 3223](#)) – relatore **Luca Rizzo Nervo (PD)** – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

Assegnato in sede referente alla XII Commissione Affari sociali

## **PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE**

L'articolo 1 **proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale** in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Per la prima volta, quindi, dall'inizio della pandemia si agisce per la proroga dello stato d'emergenza, **con norma di rango primario e non con deliberazione del Consiglio dei ministri**. In proposito si ricorda che l'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile ([decreto legislativo n. 1 del 2018](#)) prevede che “la durata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di 12 mesi”; si può pertanto ritenere che alla base della scelta del Governo vi sia un'interpretazione della norma che non consente di prorogare lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri dopo che siano decorsi 12 mesi dalla prima proroga<sup>1</sup>.

## **MODIFICHE AI DECRETI-LEGGE N. 19 E N. 33 DEL 2020**

La proroga dello stato di emergenza è collegata a quanto disposto dal successivo articolo 2 che, al comma 1, **estende al 31 dicembre 2021** la possibilità di **adottare provvedimenti di contenimento** dell'emergenza sanitaria all'interno della **cornice normativa fissata dai decreti-legge n. 19<sup>2</sup> e n. 33<sup>3</sup> del 2020**, che prevedono una “tipizzazione” delle misure restrittive.

Il comma 2 dispone una serie di modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020, al fine di **aggiornare i parametri** in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di **misure differenziate** rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto – però con percentuali modificate rispetto alla normativa previgente – del

---

<sup>1</sup> [Comitato per la legislazione, seduta del 3 agosto 2021](#).

<sup>2</sup> Vedi il [dossier n. 50](#) Il decreto-legge n. 19 del 2020: una “cornice giuridica” per le misure urgenti contro il COVID-19. Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo deputati PD

<sup>3</sup> Vedi il [dossier n. 59](#) Il decreto-legge n. 33 del 2020: il decreto riaperture per la “fase due”. Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo deputati PD

parametro dell'**incidenza dei contagi rispetto alla popolazione** complessiva e del tasso di **occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva**.

In particolare, si prevede che **l'accertamento dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio**, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, avvenga **previa intesa** raggiunta in sede di **Conferenza Stato-Regioni e Province autonome**. Si sopprime la norma ai sensi della quale le misure previste per la "zona arancione" si applicano anche alla "zona gialla" qualora in tale zona si attestino un livello di rischio alto. L'abrogazione della disposizione in esame è dovuta al **superamento della precedente classificazione dei differenti scenari** di rischio regionali a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri.

Pertanto, si definiscono "**zona bianca**" le regioni nei cui territori, alternativamente:

- 1) l'incidenza settimanale dei contagi è **inferiore a 50 casi ogni 100.000** abitanti per **3 settimane consecutive**, come già precedentemente disposto;
- 2) l'incidenza **supera i 50 casi ogni 100.000** abitanti, **purché** siano rispettate le seguenti condizioni: il **tasso di occupazione dei posti letto in area medica** per pazienti COVID-19 è **uguale o inferiore al 15%**; il tasso di occupazione dei **posti letto in terapia intensiva** per pazienti COVID-19 è **uguale o inferiore al 10%**. I posti letto in terapia intensiva, da cui si deduce il relativo tasso di occupazione, devono essere comunicati alla Cabina di regia entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e che erano destinati ad altre attività.

Sono poi denominate "**zona gialla**" le regioni nei cui territori alternativamente:

- 1) l'incidenza settimanale dei contagi è **pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti**, salvo che ricorrano le **condizioni indicate per la "zona bianca"**;
- 2) l'incidenza settimanale dei casi è **pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti** e si verifichi una delle due seguenti condizioni (salvo che ricorrano le condizioni indicate per la "zona bianca"): il **tasso di occupazione dei posti letto in area medica** per pazienti COVID-19 è **uguale o inferiore al 30%**; il **tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva** per pazienti affetti da COVID-19 è **uguale o inferiore al 20%** di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Per "**zona arancione**" si intendono le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è **pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti**, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le altre zone.

Infine, sono denominate "**zona rossa**" le regioni nei cui territori un'incidenza settimanale dei contagi è **pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti** e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) il **tasso di occupazione dei posti letto in area medica** per pazienti affetti da COVID-19 è **superiore al 40%**;

- 2) il **tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva** per pazienti COVID-19 è **superiore al 30%** di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

## **NORME SULLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E SUL LORO IMPIEGO**

L'articolo 3 modifica<sup>4</sup>, con efficacia **dal 6 agosto 2021**, gli ambiti nei quali è richiesta la **certificazione verde COVID-19**, il cosiddetto **“Green pass”**.

La certificazione, in corso di validità, **consente l'accesso ai seguenti servizi e attività**:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso **“ad eccezione – dopo una modifica in Commissione – dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati”**;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi, aree o parchi archeologici, complessi monumentali) e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre, fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, **“salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (Lea) e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche”**<sup>5</sup>, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- g-bis) **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose**<sup>6</sup>;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici.

Le nuove **disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale**, non soltanto in “zona bianca”, ma anche in “zona arancione” e “rossa”, laddove i servizi e le attività citati siano stati autorizzati. Sono **esclusi**, dall'applicazione di queste norme, i **sogetti che per l'età non rientrino nella campagna vaccinale** e quelli per i quali un'idonea **certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione** con il proprio stato di salute.

È demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni rilasciate ai

---

<sup>4</sup> Introducendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2001, n. 87.

<sup>5</sup> Così modificato dalla Commissione.

<sup>6</sup> Lettera aggiunta durante l'esame in Commissione.

**soggetti esentati** i quali, nelle more dell’emanazione di tale decreto, possono utilizzare le **certificazioni in formato cartaceo**.

È posto a carico dei **titolari e dei gestori** dei citati servizi e attività **l’obbligo di verificare che l’accesso ai medesimi avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni**. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal [Dpcm 17 giugno 2021](#)<sup>7</sup>.

Con un’altra modifica approvata in Commissione si è stabilito che nel caso di **sagre e fiere locali** che si svolgano **all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso**, gli organizzatori **informano il pubblico, con apposita segnaletica**, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le **sanzioni** di cui all’articolo 13 si applicano **al solo soggetto privo di certificazione** e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge in esame coordina le norme vigenti con le nuove disposizioni ora introdotte. Con una modifica della Commissione si è comunque stabilito che **“ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato”**.

Infine, l’articolo 4, comma 1, lettera e) dispone alcune modifiche alla disciplina del “Green pass” di cui all’articolo 9, del decreto-legge n. 52 (decreto “Riaperture”), prevedendo che **“la certificazione verde COVID-19 ... è rilasciata altresì contestualmente all’avenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione”**.

Altre modifiche concernono: la specificazione che, ai fini in esame, **il test molecolare** può essere eseguito **su un campione salivare**, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute<sup>8</sup>; inoltre la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, **viene elevata da nove a dodici mesi**.

L’articolo 4 interviene, inoltre, sul coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi con le relative norme europee, e la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati.

## **ACCESSO ALLA STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE**

L’articolo 4 prevede un’altra serie di modifiche al [decreto-legge n. 52 del 2021](#) (“Riaperture”)<sup>9</sup>.

Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 1, **eliminando alcune misure transitorie** applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 (lettera a)).

Viene modificato l’articolo 2-*bis*, includendo le **sale d’attesa dei reparti delle strutture ospedaliere** – oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione – tra le **strutture sanitarie** nelle quali è **consentito l’accesso agli accompagnatori** dei pazienti non affetti

---

<sup>7</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 17 giugno 2021, ai sensi del comma 10 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52.

<sup>8</sup> Numeri 01) e 02) - inseriti in sede referente - della lettera e).

<sup>9</sup> Vedi il [dossier n. 91](#) IL decreto-legge n. 52 del 2021: riaperture. Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo deputati PD

da COVID-19, se **muniti delle certificazioni verdi**, e agli **accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità ai sensi della normativa di cui alla legge n. 104 del 1992.

Durante l'esame referente in Commissione, è stata aggiunta una disposizione che, **nell'estendere ai centri di diagnostica e ai poliambulatori specialistici** la possibilità di accesso per gli accompagnatori con le modalità sopra indicate, prevede inoltre che per **l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso** sia **sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare**, fatti **salvi i casi di oggettiva impossibilità** dovuta all'urgenza che saranno **valutati dal personale sanitario** (lettera b)).

## **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO NELLE ZONE BIANCHE E GIALLE**

Sono novellate<sup>10</sup>, inoltre, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2020. In particolare, in **“zona bianca”** e in **“zona gialla”**, **gli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il **rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro**, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e **l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**.

In **“zona bianca”**, la **capienza consentita** non può essere superiore al **50% di quella massima autorizzata all'aperto** e al **25% al chiuso** nel caso di **eventi con un numero di spettatori superiore** rispettivamente a **5.000 all'aperto** e **2.500 al chiuso**.

In **“zona gialla”** la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori **non può comunque essere superiore a 2.500** per gli **spettacoli all'aperto** e a **1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di **linee guida** previste dal decreto-legge n. 33 del 2020<sup>11</sup>. Restano **sospesi gli spettacoli aperti al pubblico** quando **non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni** richiamate, nonché le attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

## **ACCESSO DEGLI SPETTATORI AGLI EVENTI SPORTIVI**

Le misure per gli spettacoli si **applicano anche** per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle **competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale** con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli **sport individuali e di squadra**, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti

---

<sup>10</sup> Articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1), capoverso 1., 2) e 3) del decreto-legge in esame.

<sup>11</sup> Adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati<sup>12</sup>.

In “**zona bianca**”, la **capienza consentita** non può essere superiore **50% di quella massima autorizzata all’aperto** e al **25% al chiuso**. In “**zona gialla**” la capienza consentita **non può essere superiore al 25%** di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori **non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto** e a **1.000 per gli impianti al chiuso**.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle **linee guida** adottate dalla **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport**, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico<sup>13</sup>.

## **DISCIPLINA SANZIONATORIA**

Con l’articolo 4<sup>14</sup>, infine, si estende l’ambito di **applicazione della disciplina sanzionatoria** vigente anche alla **violazione dei nuovi obblighi** in materia di impiego delle **certificazioni verdi COVID-19**, introducendo, tra l’altro, nel caso di **reiterate violazioni**<sup>15</sup>, da parte dei titolari o dei gestori dei servizi, **dell’obbligo di verifica** dell’effettivo possesso della certificazione verde, la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni**. La disposizione specifica, infine, che le condotte di **alterazione o falsificazione dei “Green pass”**, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati **con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti**.

## **ACCESSO FAMILIARI ALLE RSA**

L’articolo 4-*bis*<sup>16</sup>, inserito in sede referente, chiarisce che la **possibilità di visita** da parte dei **familiari degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza**, residenze sanitarie assistite (RSA), **hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani** anche non autosufficienti, è consentita mediante Certificazione verde COVID-19 con **cadenza giornaliera** e che gli stessi familiari sono **ammessi anche a prestare assistenza quotidiana** nel caso di **ospiti non autosufficienti**, a condizione che siano **assicurate idonee misure di protezione individuale**.

---

<sup>12</sup> Articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1), capoverso 2., 2) e 3) del decreto-legge in esame.

<sup>13</sup> Così dopo la modifica dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 52, operata dall’art. 4 del decreto-legge in esame.

<sup>14</sup> Articolo 4, comma 1, lettera f).

<sup>15</sup> “Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.”

<sup>16</sup> Il quale modifica l’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

## TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CONTENUTI

Il **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un **Protocollo con le farmacie e con le altre strutture sanitarie** al fine di assicurare **fino al 30 novembre 2021**<sup>17</sup> la somministrazione di **test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, **a prezzi contenuti**. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di **agevolare** ulteriormente **i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni**.

A tal fine è autorizzata, per il **2021**, la **spesa di 45 milioni di euro** favore del **Commissario straordinario** che provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria (articolo 5).

Con una modifica introdotta durante l'esame referente (comma 4-*bis*) è stata prevista la definizione da parte del Ministero della salute, tramite un **apposito Protocollo** d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle **farmacie**, delle **procedure e delle condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale**, nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), concorrono alla **campagna vaccinale antinfluenzale per la prossima stagione 2021/2022**, in particolare nei confronti dei **soggetti maggiorenni**.

## PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

L'articolo 6 **proroga fino al 31 dicembre 2021** i termini delle disposizioni legislative di cui all'**allegato A del decreto-legge** in esame<sup>18</sup>. Si prevede che **all'attuazione** delle disposizioni legislative oggetto di proroga si provveda **con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente**.

I **termini** delle disposizioni legislative di cui all'allegato A **si riferiscono alle seguenti materie**<sup>19</sup>: trattamento dei **dati personali** necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica; **semplificazioni** in materia di **organi collegiali**; misure per la **profilassi del personale** delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **trasporto pubblico locale**; misure per consentire lo svolgimento delle diverse attività istituzionali della **Corte dei conti**; la **dispensa temporanea dal servizio** per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; le procedure valutative per il passaggio dei **ricercatori universitari a tempo determinato** di tipo B al ruolo dei professori associati; lo svolgimento delle **assemblee di società ed enti**; durata dell'incarico del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; l'operatività del gruppo di lavoro operativo per **l'inclusione a livello di istituzione scolastica**; i termini per la tempestiva adozione dei **provvedimenti**

---

<sup>17</sup> Il termine precedentemente previsto era il 30 settembre 2021, poi è stato modificato in Commissione, in sede referente.

<sup>18</sup> Disposizioni già prorogate dai precedenti decreti-legge (v. nota successiva).

<sup>19</sup> Per l'approfondimento di rinvia al dossier del Servizio Studi della Camera e del Senato Dipartimento Affari Sociali, 26 luglio 2021.



**del Ministero dell'istruzione**; lo svolgimento degli **esami di Stato di abilitazione** all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; la corresponsione in via transitoria di incrementi del **trattamento economico ai medici** di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta; la **sperimentazione dei medicinali** per l'emergenza epidemiologica da COVID-19; la **remunerazione di specifiche funzioni assistenziali** riconosciute alle strutture sanitarie inserite nei piani emergenziali da COVID-19; la sorveglianza sanitaria eccezionale dei **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**; l'impiego del Comando dei **carabinieri per la tutela del lavoro** da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica e l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di **edilizia scolastica**; la trattazione a porte chiuse delle udienze nel **processo contabile**; la proroga delle udienze da remoto nell'ambito del **processo tributario**; le licenze premio straordinarie per i **detenuti in regime di semilibertà**; la durata straordinaria dei **permessi premio**; la **detenzione domiciliare**; le modalità di svolgimento dei **concorsi pubblici**.

## **DEROGHE AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE**

L'articolo 6-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente, allo scopo di far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, prevede la **proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga** già previsto dalla normativa vigente<sup>20</sup> per le **qualifiche professionali sanitarie** e degli **operatori sociosanitari**. Questa disposizione consente l'**esercizio temporaneo sul territorio nazionale di una professione sanitaria con qualifiche conseguite all'estero** e regolate da specifiche **direttive dell'Unione europea**, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19.

Il regime di deroga consente alle **pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale**, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore sociosanitario, i **cittadini di paesi extra UE** titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

## **MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E PENALE**

Sono **prorogate, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021**, le disposizioni speciali che disciplinano l'**esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria**. Si tratta di norme che disciplinano lo svolgimento dei processi civili e penali nonché i procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021 (art. 7).

## **MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO**

L'articolo 7-*bis*, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, è volto a consentire nel processo amministrativo, **fino al 31 dicembre 2021**, la **trattazione da remoto** delle

---

<sup>20</sup> Deroga, prevista dall'articolo 13 del DL. 17 marzo 2020, n. 18 (L. 27/2020), successivamente prorogata dall'articolo 4, comma 8-sexies del DL. 183/2020 (L. 21/2021).

cause per cui **non è possibile la presenza fisica** in udienza di **singoli difensori o**, in casi eccezionali, di **singoli magistrati**, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a **provvedimenti** assunti dalla pubblica autorità per **contrastare la pandemia da COVID-19**.

## **MODIFICA AL DECRETO-LEGGE N.18 DEL 2020 IL C.D. “CURA ITALIA”**

L'**articolo 8** è finalizzato a ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti<sup>21</sup>.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE PER SOGGETTI FRAGILI**

L'articolo 9 stabilisce l'estensione **fino al 31 ottobre 2021** della **disciplina temporanea, relativa ai lavoratori fragili**, che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021. Tale disciplina prevede, per i **lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** o di una **certificazione attestante una condizione di rischio in caso di contagio** dal virus SARS-CoV-2<sup>22</sup>, la possibilità di svolgimento del lavoro in **modalità agile**, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di **formazione professionale**, anche da remoto.

Non viene invece prorogata un'altra norma transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021 e che riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.

## **STANZIAMENTO PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

Viene **incrementato di 16,95 milioni di euro per il 2021**, in considerazione della proroga al 31 ottobre 2021 della disciplina temporanea relativa ai lavoratori fragili, l'importo dell'autorizzazione di spesa<sup>23</sup> intesa a **garantire la sostituzione del personale** docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario **delle istituzioni scolastiche pubbliche** (art. 9, comma 4).

---

<sup>21</sup> Nel dettaglio l'articolo 8 modifica il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020), nella parte in cui prevedeva, una specifica disciplina per la composizione dei collegi anche delle sezioni riunite.

<sup>22</sup> Derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

<sup>23</sup> Lo stanziamento complessivo viene elevato da 157,0 milioni di euro a 173,95 milioni (per il 2021).

## IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE IN SERVIZI ANTIPIRATERIA

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le **guardie giurate** da impiegare **in servizi antipirateria** sono **esonerate, fino al 31 marzo 2022**, dalla **frequentazione dei corsi teorico-pratici** individuati dal Ministero dell'interno (articolo 10). Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che **abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi**, quali appartenenti alle Forze armate, **alle missioni internazionali** in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa<sup>24</sup>.

## FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Si dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto "Sostegni *bis*" (decreto-legge n. 73 del 2021) – **pari a 20 milioni di euro** – è **destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021** – data di entrata in vigore del decreto-legge in esame – **risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione**<sup>25</sup> della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (art. 11).

## DISPOSIZIONI VARIE

Una disposizione di coordinamento, stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, **continuano a trovare applicazione** le disposizioni di cui al **decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021**.

Si prevede per il periodo dal 1° agosto e **fino al 31 dicembre 2021**, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il [Dpcm del 2 marzo 2021](#), fatto **salvo quanto diversamente disposto** dal decreto in esame. Pertanto, l'applicazione delle disposizioni del Dpcm è disposta in **via residuale**, per quelle **parti che non risultino essere state rinnovate mediante disposizioni dei decreti-legge** che sono **successivamente intervenuti** a disciplinare le misure per fronteggiare le diverse fasi dello stato di emergenza nazionale.

La **struttura** per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della **Presidenza del Consiglio dei ministri**<sup>26</sup> assicura il servizio di **assistenza tecnica**, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, **per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19** (articolo 12).

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, l'articolo 13 (*Disposizioni finanziarie*) **autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio**.

---

<sup>24</sup> Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto- legge n. 107 del 2011.

<sup>25</sup> La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

<sup>26</sup> Comma 621-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021).

L'articolo 13-*bis* (*Clausola di salvaguardia*), inserito nel corso dell'esame referente, prevede che le disposizioni del decreto in esame siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (23 luglio 2021).